



TRIBUNALE DI VERONA

Sezione Lavoro

Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, nella causa di lavoro n. 1498 /2016 promossa da

da

(Avv. SOTTILE GIUSEPPE)

Contro

(contumace)

Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza 16/09/2016 osserva quanto segue

con ricorso depositato il 30/06/2016 ha convenuto in giudizio la società [redacted] S.p.A. In Amministrazione Straordinaria esponendo di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze del gruppo industriale [redacted] i dal 1998 con mansioni di tecnico progettista che dal 01/08/2012 suo contratto di lavoro era stato trasferito alla [redacted] con destinazione la sede operativa sita in Roma; di aver seguito quale tecnico progettista del 2012 vari cantieri; che la sede di Roma non aveva mai avuto un'autonomia operativa e quindi il ricorrente doveva considerarsi dipendente direttamente dalla sede di [redacted] di [redacted], che in data 07/01/2016 la società convenuta aveva comunicato l'avvio della procedura prevista dall'articolo 7 della legge 604/66 per procedere al licenziamento del ricorrente; che l'incontro tenutosi presso la Direzione territoriale del lavoro di Roma in data 16/02/2016 non aveva avuto esito e quindi il 18/02/2016 la società convenuta aveva inviato lettera di intimazione di licenziamento per





giustificato motivo oggettivo motivata con la grave situazione di crisi e la perdita di importanti commesse per mancanza di necessari finanziamenti; che la società convenuta sosteneva di aver dovuto porre in essere una serie di misure per rendere più efficiente la struttura aziendale per ridurre in maniera indifferibile i costi di gestione attraverso l'eliminazione di una posizione non più giustificata; che pertanto la società convenuta comunicava di aver deciso la chiusura della filiale di Roma con conseguente soppressione della posizione di tecnico progettista ricoperta dal ricorrente, con impossibilità di ricollocarlo in ulteriori mansioni equivalenti o inferiori presso l'unità produttiva di _____, dove era stata attuata la cassa integrazione straordinaria per crisi con sospensione a zero ore del personale. Ciò premesso il ricorrente contestava l'effettività delle motivazioni comunicate dalla società convenuta. Lamentava la mancata ricollocazione in cassa integrazione, a differenza degli altri dipendenti addetti alla sede di _____, sosteneva che la motivazione adottata e cioè la riduzione dei costi non poteva essere credibile, tenuto conto della dimensione dell'azienda e della relativa irrisorietà della riduzione dei costi determinata dalla soppressione della posizione lavorativa del ricorrente. Il ricorrente deduceva inoltre anche il mancato adempimento dell'obbligo di repace e la violazione dei principi di buona fede e correttezza nella scelta dei lavoratori da licenziare.

Il ricorrente chiedeva che il licenziamento fosse annullato e fosse applicata la tutela prevista dall'articolo 18 commi 4 e 7 tenuto conto della manifesta insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. In via subordinata chiedeva l'applicazione della tutela indennitaria prevista dal comma quinto dell'articolo 18 citato.

La società convenuta, nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso del decreto di fissazione dell'udienza mediante posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dal registro INI PEC, non si costituiva in giudizio e pertanto veniva





dichiarata contumace. Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio del datore di lavoro, invitava parte ricorrente alla discussione e si riservava la decisione.

Le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati. Il ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro con la società convenuta mediante la produzione di copiosa documentazione attestante lo svolgimento di rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta ed in particolare: comunicazione di passaggio di livello del 02/08/2000, comunicazione di incremento retributivo del 23/12/2010, comunicazione di scissione società e prosecuzione del rapporto di lavoro del 30/07/2012 (documenti 1, 2, 3); comunicazione preventiva della procedura prevista dall'articolo 7 della legge 604/66 e lettera di licenziamento del 18/02/2016 (documenti 21 e 22).

La società convenuta, su cui gravava l'onere di dimostrare l'esistenza e l'effettività dei motivi adottati a fondamento del licenziamento, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita e non ha dimostrato il giustificato motivo oggettivo.

La totale omissione di attività difensiva sui fatti di cui era onerato esclusivamente il datore di lavoro comporta la manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo del licenziamento.

La società convenuta contumace non ha provato inoltre l'inesistenza del requisito dimensionale richiesto per l'applicazione della tutela reale prevista dall'articolo 18 legge 300/70.

Pertanto il giudice può applicare la tutela reintegratoria prevista dall'articolo 18 comma quarto, richiamata dal comma settimo del medesimo articolo.





Il licenziamento deve pertanto essere annullato e la società convenuta deve essere condannata alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro.

Il ricorrente per quanto riguarda la tutela risarcitoria, si è limitato a chiedere una pronuncia di natura dichiarativa, da ritenersi proponibile nei confronti della società in amministrazione straordinaria.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione "non solo in caso di sottoposizione della società datrice di lavoro a liquidazione coatta amministrativa, ma anche in quello di suo assoggettamento ad amministrazione straordinaria, deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento oppure costitutive (ad es., domanda di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande di condanna al pagamento di somme di denaro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale). Per le prime va riconosciuta, così come avviene in caso di fallimento, la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (diversamente dal caso del fallimento, in cui si rinviene l'attrazione del foro fallimentare) la regola della improponibilità o improseguibilità della domanda, per difetto temporaneo di giurisdizione per tutta la durata della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti ai competenti organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa o dell'amministrazione straordinaria, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione od impugnazione davanti al Tribunale Fallimentare ai sensi dell'art. 209 l.f. (cfr.n. 13877/04 n. 15447/2000; Cass. n. 8136/99; Cass. 7907/95, 19271/13).

Il ricorrente ha indicato l'importo di euro 4115,19 a titolo di retribuzione globale di fatto. Il lavoratore ha infatti prodotto come documento 27 i prospetti paga consegnati dal datore di lavoro, dai quali risulta una retribuzione mensile lorda di 3798,64 mensili, alla quale si deve aggiungere la quota per la 13^a mensilità.





Deve quindi essere dichiarato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per l'illegittimo licenziamento mediante pagamento di una somma corrispondente alle retribuzioni globali di fatto maturate dalla data del licenziamento sino a quella effettiva reintegrazione, entro il limite delle 12 mensilità, oltre al versamento della contribuzione assicurativa e previdenziale relativa al medesimo periodo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri previsti per i procedimenti cautelari di valore indeterminato di media complessità, applicabili in via analogica alla fase sommaria del procedimento regolato dal cosiddetto Rito Fornero, con esclusione della fase di istruttoria e di trattazione

P.Q.M.

- 1) in accoglimento del ricorso annulla il licenziamento comunicato al ricorrente dalla società convenuta con lettera del 18/02/2016 e per l'effetto ordina alla società convenuta la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro
- 2) dichiara il diritto del ricorrente ad essere risarcito del danno per l'illegittimo licenziamento mediante pagamento da parte della società convenuta di una somma corrispondente alle retribuzioni globali di fatto (€ 4115,19 mensili) maturate dalla data del licenziamento sino a quella effettiva reintegrazione, entro il limite delle 12 mensilità, oltre al versamento della contribuzione assicurativa e previdenziale relativa al medesimo periodo
- 3) condanna la parte convenuta a rifondere le spese di lite che liquida in 4.454,00 per compensi ed € 259,00 per esborsi oltre Iva Cpa e rimb. forf.

Verona, 31/10/2016

IL GIUDICE

dott. Antonio Gesumunno

